



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego

ARTICOLO 1 - Questo articolo :

• Definisce l'ambito di riferimento dell'accordo.

In attesa del rinnovo dei CCNL, che verranno stipulati secondo il nuovo modello contrattuale del 24.1.09 e per il pubblico impiego del 30.4.09 , **le parti confermano di concretizzare un sistema di relazioni sindacali che coniughi efficacia ed efficienza delle attività, con la crescita delle competenze professionali.**

• Rafforza il ruolo del Sindacato attraverso la contrattazione nei processi di ammodernamento e miglioramento della Pubblica Amministrazione

IL TESTO dell'art. 1

1. Nell'ambito dell'intesa per l'applicazione dell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 relativa ai comparti contrattuali del settore pubblico siglata in data 30 aprile 2009, e con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, confermando il comune obiettivo di una ripresa della crescita economica fondata sull'aumento della produttività e dell'occupazione, cui il settore pubblico contribuisce soprattutto con la qualità e la quantità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, con il presente accordo le parti, in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del pubblico impiego, tali da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, il miglioramento delle condizioni lavorative e dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché la crescita della competenza professionale.

ARTICOLO 2 - Questo articolo precisa che:

- **La retribuzione complessiva dei lavoratori**, incluso il salario accessorio, **maturata nell'anno 2010, non può in alcun caso diminuire** per effetto dell'applicazione delle norme sulla "performance";
- Vengono salvaguardati gli effetti del Decreto Interministeriale n.3 del 14.01.2011 relativo al ripristino degli scatti di anzianità nel comparto scuola

IL TESTO dell'art. 2

2. Le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'art. 19 del d. lgs. 150 del 2009:

Art. 19. del d. lgs. 150/2009

Criteria

per la differenziazione delle valutazioni

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.

2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:

a) **il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta**, alla quale corrisponde

l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

b) **il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia**, alla quale corrisponde

l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

c) **il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa**, alla quale non

corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento

accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

Sono fatti salvi gli effetti del decreto interministeriale n° 3 del 14.1.2011.

(Stanzia 320 milioni per la maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA; stanZIA la somma di 31 milioni euro l'attivazione di due progetti di sperimentazione, uno relativo alle

modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole per i processi di miglioramento della didattica e l'altro per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale apprezzamento professionale all'interno di una scuola.

Filodiretto



ARTICOLO 3 - Questo articolo :

- Chiarisce che l'applicazione delle norme previste dall'art. 19 del D.Lgs. 150, ovvero l'applicazione delle fasce di merito sarà possibile solo attraverso l'utilizzo di risorse aggiuntive;
- Permette di superare il blocco delle risorse per la contrattazione integrativa.

IL TESTO dell'art. 3

3 A tale scopo per l'applicazione dell'art.19, comma 1 del d lgs 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall' applicazione dal comma 17 dell'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n 112 convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro

dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.)



NOI siamo solo un SINDACATO

Filodiretto



ARTICOLO 4 - Questo articolo :

- Recupera il ruolo sindacale all'interno del sistema di valutazione attraverso la costituzione di Commissioni paritetiche nazionali. L'azione sindacale nelle commissioni sarà quella di rendere oggettivo e trasparente il Sistema di Valutazione.

IL TESTO dell'art. 4

4 A fine di valorizzare le esperienze e i risultati in via di conseguimento, in termini di miglioramento degli indicatori di performance delle amministrazioni, saranno costituite in sede nazionale, apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare e analizzare i risultati prodotti.

ARTICOLO 1 - Questo articolo :

- Conferma il ruolo e le funzioni del sindacato;
- Prevede l'emanazione entro 15 gg. da parte del governo della Direttiva all'ARAN per la stipula di un ACCORDO QUADRO SULLE RELAZIONI SINDACALI, in attesa della stipula dei CCNL secondo il nuovo modello contrattuale e con l'entrata in vigore del D. Lgs 150 del 2009.

• **IL TESTO dell'art. 5**

5 Il Governo s'impegna a definire entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo secondo le procedure previste dal d lgs 165/2001, un atto di indirizzo all'Aran per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali previsto dal D Lgs 165/2001, alla luce della riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, firmata il 30 aprile 2009 per i comparti del pubblico impiego, e dal d.l. 150/2009.



NOI siamo solo un SINDACATO